

Decreto n° 127/22



## TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

## PRESIDENZA

DECRETO N. 127 /2022

## DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRATTAZIONE SCRITTA

## SETTORE CIVILE

Il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO;

-**Visto** l'art. 2 del DL 8 marzo 2020, n. 11 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* e successive modificazioni ai sensi dell'art 83 DL legge 7 marzo 2020 n. 18, nonché i DPCM 9.03.20 e 11.03.20 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.20 n.6"*;

-**Visti** il DL n. 11/2020, il DL n. 18/2020 e succ. mod., nonché le linee guida deliberate dal CSM in data 5 marzo e 11 marzo 2020, oltre alle indicazioni operative fornite a più riprese dal Ministero della Giustizia (tra le altre, regolamento DGSIA 10 marzo 2020), con le quali si indicano nell'utilizzo del PCT, delle comunicazioni telematiche e della video-conferenza alcuni degli strumenti più importanti per garantire allo stesso tempo la trattazione dei procedimenti in forma differente dalla trattazione in presenza, il rispetto dei diritti processuali e l'attuazione delle prescrizioni sanitarie;

- **Visti e richiamati** tutti i successivi provvedimenti di proroga adottati dalla Legislazione Nazionale per la fase emergenziale, sia con riferimento alla proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale, che con riguardo alla specifica disciplina processuale delle udienze civili dettato per il citato periodo emergenziale;

- **rilevato** che l'art. 2 del primigenio DL, già attribuiva al dirigente dell'ufficio giudiziario un potere generale di adottate misure organizzative atte a garantire la tutela sanitaria ed il contenimento della diffusione del contagio in pendenza della citata emergenza sanitaria;

- **rilevato** infatti che, per effetto del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"* (GU Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021) è stata disposta la proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 DL n. 137/2020 e n. 221 DL n. 34/2020;

IL PRESIDENTE  
Giovanni Garofalo

- **considerato** - in particolare - che in base alle norme di cui al predetto DL n. 2/2021, è stata prorogata la validità delle disposizioni che prevedevano la possibilità per il Tribunale di disporre la *trattazione scritta* delle cause nelle ipotesi previste dalle norme emergenziali, sino a tutta la data del 31 luglio 2021;

- **rilevato** che le disposizioni in oggetto risultano poi ulteriormente prorogate sino a tutto il 31 dicembre 2021, e ciò per effetto del DL n. 105 del 23 luglio 2021, GU Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021, entrato in vigore nella stessa giornata e rubricato "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*", il cui art. 7, comma 1°, a sua volta rubricato "*Misure urgenti in materia di processo civile e penale*" "1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021;

- **rilevato** che analoga disposizione era stata dettata – sempre per la fase emergenziale e limitatamente alla materia ed al rito in esame – dal decreto presidenziale n. 182 del 2020, successivamente più volte prorogato quanto alla sua efficacia, e da ultimo, sia per effetto del decreto presidenziale emesso dallo scrivente in data 23 luglio 2021, il n. 119, sia per effetto del provvedimento recante il n. 3 del 4 gennaio 2022, con proroga della pregressa disciplina a tutto il 31 marzo 2022;

- **visto**, da ultimo, il disposto di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del d.l. n. 228/2021 (decreto cosiddetto "Milleproroghe"), il quale ha – come premesso - prorogato sino al 31 dicembre 2022 le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020, nella parte in cui è stata disposta – tra le altre cose - la proroga della disciplina in tema di trattazione cartolare delle udienze civili, in tal caso non ancorandola necessariamente (come al contrario in precedenza sempre avvenuto), alla dichiarazione dello *stato di emergenza sanitaria*, reiteratamente prorogato, salvo che a far data dal 1° aprile 2022;

- **vista**, altresì, in parallelo, la legge 26 novembre 2021, n. 206 – rubricata "*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata*" (vedi GU n. 292 del 9 dicembre 2021, in corso di approvazione) – con la quale – tra le altre cose – all'art. 1, comma 17, lett. l), si prevede che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori,

IL PRESIDENTE  
Giovanni Garofalo

dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; nonché, alla lett. m) - che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi - il giudice (anche stavolta; n.d.r.) può, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata alla richiesta a qualunque titolo avanzata da una sola delle parti, tenendo in speciale conto la necessità di salvaguardare a qualunque titolo l'integrità del contraddittorio, o deve, in caso di richiesta congiunta delle parti stesse, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine stabilito dal giudice; e che ancora – alla lett. n) – prevede che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 c.p.c. (in breve, *giuramento telematico*); e – alla lett. o) - che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione; - nonché – lett. p) - prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno, sia (solo) "di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura";

- **rilevato** che la normativa citata all'interno del capo in commento appare **sostanzialmente riprodottriva**, a sua volta, della disciplina emergenziale volta per volta oggetto di proroga, e che la stessa ampia (ove possibile, anche per la fase ordinaria ed anche per effetto del superamento, oltre che dello stato di emergenza sanitaria, anche della stessa disciplina emergenziale), i criteri per la trattazione cartolare, dovendo pertanto argomentarsi, sulla base della citata disciplina, che l'istituto della trattazione scritta e dell'udienza cartolare, anche per il futuro e – assai prevedibilmente, anche cessato il periodo emergenziale e venuta meno la disciplina processuale dettata in deroga per il periodo di proroga, perlomeno sino a tutto il 31 dicembre 2022 – possa ritenersi, **allo stato della legislazione vigente** (ricorrendovi i necessari presupposti di legge, principalmente il criterio secondo

IL PRESIDENTE  
Giovanni Garofalo

cui si proceda in forma cartolare e non in presenza nel caso di udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice) una modalità SOSTANZIALMENTE ORDINARIA DI TRATTAZIONE DELLE CAUSE, alternativa alla trattazione in presenza e parimenti fruibile dagli operatori della giustizia, con condizioni e modalità assai simili a quella dettate per il detto periodo emergenziale;

- **ritenuto** che, pertanto, può essere rimessa alla VALUTAZIONE DEL SINGOLO MAGISTRATO l'opportunità di disporre la trattazione scritta ovvero orale dei procedimenti, essendo allo stesso demandato, *in ogni caso ed in via generale*, dall'art. 127 c.p.c., il compito di dirigere l'udienza e, quindi, di "fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo";

- rilevato pertanto che, sempre alla luce della legislazione vigente, appare opportuno prevedere che il provvedimento con il quale venga ad essere disposta la *trattazione scritta*, sia devoluta – unilateralmente e discrezionalmente, pur nel ricorso dei presupposti di legge, anziché al Dirigente dell'Ufficio (come pure previsto da precedente provvedimento organizzativo generale dello scrivente, poi revocato; n.d.r.) – a DECRETO ORGANIZZATIVO DEL MAGISTRATO PROCEDENTE, da emettersi in previsione di ogni singola udienza, tuttalpiù succintamente motivato (vertendosi, appunto, in tema di decreto; vedi art. 135, comma 5°, c.p.c. nella parte in cui si afferma che *"il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge ... È datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente"*), salva l'adozione, sempre possibile, discrezionale o anche obbligatoria, di un contraddittorio differito, su istanza della parte o del difensore, unilateralmente o congiuntamente;

- **sentiti** per le vie brevi il Consiglio dell'ordine degli avvocati, il Procuratore della Repubblica ed i giudici dell'ufficio appartenenti alla Sezione Civile;

- **sentiti**, altresì, i Direttori e Funzionari responsabili dei singoli settori della Sezione Civile;

#### DISPONE

tenuto conto della possibilità prevista dall'art 2, 2° co. lett. h) dl n. 11/2020 e succ. mod. per come sopra rappresentate, di rimettere alla valutazione del singolo Giudice l'opportunità di trattare le cause civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, in via orale e in presenza ovvero in via cartolare e, quindi, tramite scambio e deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

A tal fine e con il precipuo obiettivo di abbattere gli onerosi adempimenti della Cancelleria (legati alla comunicazione alle parti dei decreti contenenti le disposizioni per la trattazione scritta con riferimento a ciascun fascicolo), il Giudice designato che intenda procedere con la trattazione

IL PRESIDENTE  
Giovanni Garofalo

cartolare **per tutte o per parte delle cause innanzi allo stesso calendarizzate DOVRA'** predisporre un provvedimento generale da denominarsi "avviso di trattazione dell'udienza" (o altra denominazione simile), al fine di esplicitare, **per ogni singola udienza**, i procedimenti che saranno trattati **in forma cartolare** e quelli da trattare **in presenza**, con **ulteriore necessaria esplicitazione delle fasce orarie** per la comparizione delle parti in aula.

Tale provvedimento, **che potrà assumere, preferibilmente - per mera comodità - la forma del ruolo di udienza predisposto dalla Cancelleria e di consueto affisso all'esterno dell'aula di udienza, o altra forma ritenuta dal Giudice la più opportuna possibile al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni organizzative dell'udienza**, **DOVRÀ** essere confezionato dal Giudice con le indicazioni di cui sopra, nel termine orientativo e **raccomandato** di **TRENTA giorni** antecedenti la data di trattazione dell'udienza e consegnato alla Cancelleria per l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'intestato Tribunale, ove sarà agevolmente fruibile dai Sig.ri Avvocati attraverso un *link* riportante la seguente dicitura "Avviso di trattazione – Udienza del \_\_\_\_\_ – Giudice Dott. \_\_\_\_\_" o altra simile.

La Cancelleria dovrà, altresì, provvedere all'inserimento, nello *storico* del fascicolo informatico, dell'annotazione "disposta trattazione scritta per l'udienza del \_\_\_\_\_" per le cause per le quali è stata indicata la trattazione cartolare, con ciò consentendo ai Sig.ri Avvocati di poter verificare in tempo utile per l'udienza – ed a parte la sempre possibile consultazione degli avvisi di trattazione sul sito dell'intestato Tribunale (la quale è, comunque, **raccomandata anche per l'indicazione aggiornata delle fasce orarie per la comparizione**) – la modalità di trattazione disposta per ciascun fascicolo (**con l'intesa che, in assenza di annotazioni, e nel silenzio del giudice, LA CAUSA DEVE RITENERSI CALENDARIZZATA PER LA TRATTAZIONE ORALE E IN PRESENZA**).

Si precisa che, per le cause per le quali sia stata indicata la modalità di *trattazione cartolare*, il Giudice designato **PUÒ**, in caso di richiesta di una delle parti, o **DEVE**, in caso di richiesta congiunta, disporre la trattazione orale della causa per l'udienza già calendarizzata, salvo differire il procedimento ad altra, **il più possibile prossima, udienza**, nell'ipotesi in cui, **a suo insindacabile giudizio**, il carico del ruolo ed il numero delle cause già programmate per la comparizione in presenza **non ne consentano una trattazione ordinata e proficua**.

Nell'ottica della migliore organizzazione delle attività di udienza, l'istanza per la trattazione orale della causa, in luogo di quella cartolare già disposta, **DOVRÀ** preferibilmente essere depositata non più tardi di **QUINDICI giorni prima dell'udienza stessa**.

IL PRESIDENTE  
Giovanni Garofalo

Le note scritte dovranno essere depositate dai difensori **almeno CINQUE giorni prima** dell'udienza già' fissata, al fine di consentirne l'accettazione in tempo utile da parte della cancelleria.

Si precisa che, in caso di costituzione di una delle parti il giorno dell'udienza o comunque successivamente al termine indicato per il deposito di note scritte, **è rimessa al prudente apprezzamento del giudice** l'opportunità di differire la causa ad altra udienza, onde consentire eventuali repliche e fare salvo il contraddittorio. In ogni caso - avuto riguardo all'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa per come manifestata nelle interlocuzioni con il COA ed arginare, per quanto possibile, il denunciato uso irrituale delle note scritte per introdurre istanze ed eccezioni anche nuove, in assenza di un contraddittorio orale ed immediato con la controparte - si precisa che è comunque, nella facoltà del Giudice, d'ufficio o su istanza di parte, differire il procedimento ad altra udienza, ovvero assegnare ulteriore termine per note difensive, ove - avuto riguardo al tenore delle note scritte di una o entrambe le parti (e, quindi, anche successivamente alla loro costituzione) - si palesi opportuno sottoporre ad un più compiuto contraddittorio questioni di cui si ritenga il **carattere della novità** rispetto alle argomentazioni difensive spese in precedenza.

Si precisa - ancora - che **TUTTI I TERMINI IN OGGETTO SOPRA RAPPRESENTATI** (a titolo **esemplificativo**, istanza di trattazione orale in luogo della trattazione cartolare, deposito di note scritte, predisposizione dell'avviso dal contenuto articolato sopra indicato, salvo altri) devono intendersi di **NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA**, ragion per cui la relativa inottemperanza non dà mai luogo a decadenze di qualunque tipo, ma gli stessi termini devono comunque ritenersi **TENDENZIALMENTE INDEROGABILI E DA RISPETTARE, PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CANCELLERIA E PER LA STESSA GESTIONE ORDINATA E PROFICUA DELL'UDIENZA.**

All'esito dello scambio di note scritte, il giudice adotterà il provvedimento *fuori udienza*, con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza per la quale sia stata disposta la trattazione cartolare.

Si precisa che, disposta la trattazione scritta, ove nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni, tale condotta processuale **sarà ritenuta equivalente alla mancata comparizione in udienza, con conseguente applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c.**

Per l'ipotesi in cui la causa da trattarsi in forma cartolare sia calendarizzata per il conferimento dell'incarico al CTU - sia nelle cause ordinarie che in quelle presidenziali di ATP - sarà consentito

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Garofalo

al perito giurare attraverso una dichiarazione sottoscritta digitalmente da depositare nel fascicolo telematico almeno entro CINQUE giorni prima dell'udienza, secondo il modello che il Giudice avrà inserito in calce al precedente provvedimento di nomina, ovvero fatto comunicare dalla Cancelleria in tempo utile per l'udienza di giuramento.

PRECISA che il provvedimento in esame sia applicato, oltre che alle udienze del Settore Civile Contenzioso – Giudici Togati ed Onorari – anche, NEI LIMITI DELLA COMPATIBILITÀ, per il Settore Lavoro e Previdenza e per il Settore Esecuzione e Fallimenti e per le relative tipologie di udienza.

DISPONE che il presente provvedimento inizi ad avere EFFICACIA con decorrenza dalle udienze già calendarizzate o da fissare a far data dal 1° ottobre 2022.

\*\*\*

DISPONE l'immediata pubblicazione del presente provvedimento organizzatorio generale, con la massima evidenza possibile, sul sito WEB del Tribunale di Lamezia Terme, AUTORIZZANDONE la pubblicazione, con le medesime forme, sul sito WEB del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

DISPONE - altresì - che lo stesso provvedimento sia trasmesso sia ai Presidenti dei Tribunali della Regione Calabria (Distretti di Catanzaro e Reggio Calabria) ed al sig. Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro – anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario – per conoscenza e, ove possibile, per la massima e celere diffusione possibile;

DISPONE - analogamente - che lo stesso provvedimento, per i medesimi fini, sia trasmesso ai Consigli dell'Ordine costituiti presso i Tribunali del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria.

\*\*\*

Si comunichi a tutti i Magistrati – Togati ed Onorari

Si comunichi altresì, per conoscenza, ai sig.ri Procuratori Generali della Corte d'Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria; nonché

al sig. Presidente della Sezione Penale, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, ed ai Direttori amministrativi e Funzionari Competenti del presente Tribunale, per la massima diffusione possibile anche in favore del personale di cancelleria, compresi gli addetti UPP.  
Lamezia Terme, 25 luglio 2022.

*Il Presidente del Tribunale*  
Dott. **IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Garofalo*